



CITTA' DI LODI
Settore Economico Finanziario
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Parte I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 38 del 29/4/2014**

modificato con Delibere C.C.:

- n. 54 del 20/5/2014;
- n. 52 del 28/4/2015;
- n. 27 del 12/04/2016;

modificato con Delibera C.S.

- n.36 del 31.03.2017;

modificato con Delibere C.C.

- n. 21 del 21/2/2018;
- n. 23 del 10/04/2020;
- n. 51 del 26/6/2020;
- n. 70 del 30/06/2021;
- n. 24 del 21/03/2023;
- n. 21 del 14/03/2024;
- n. 34 del 28/04/2026.

SOMMARIO

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1bis: DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Articolo 2: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3: LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

Articolo 4: LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

Articolo 5: SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6: SOGGETTO ATTIVO

Articolo 7: ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 8: AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 8bis: COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Articolo 9: BASE IMPONIBILE

Articolo 10: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 10bis: PIANO FINANZIARIO

Articolo 11: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 13: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 17: TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 18: SCUOLE STATALI

Articolo 19: ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 20: AGEVOLAZIONI PARTICOLARI

Articolo 21: CUMULO DI RIDUZIONI

Articolo 22: VERSAMENTI

Articolo 22bis: ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

Articolo 23: DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

Articolo 23bis: DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

Articolo 23ter: PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 24: FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 25: ACCERTAMENTO

Articolo 26: RATEIZZAZIONI PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO

Articolo 27: RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 28: SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 29: RIMBORSI

Articolo 29bis: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 30: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ALLEGATO "A" CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti TARI, finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D. P. R. 27 aprile 1999 n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Lodi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 1-bis

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3) e 4);
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutti i locali posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono tali quelli a destinazione abitativa dotati di attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono assoggettate al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, con la esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione o alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
- c. soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
- g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere altresì specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono escluse dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazioni; laboratori dialisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggette al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui al vigente regolamento di igiene urbana.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute e occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dai mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) Sono soggette al tributo: i distributori di carburanti per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonna di erogazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 5 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a. Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lodi relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 7 **ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
 - a. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b. le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
 - d. la parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed

esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

2. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
 - Falegnamerie -30%,
 - Officine lavorazione materiali ferrosi -30%,
 - Autocarrozzerie -30%
 - Autofficine per la riparazione veicoli -30%,
 - Autofficine di elettrauto -30%,
 - Gommisti -30%,
 - Distributori carburanti -20%
 - Autolavaggi -30%
 - Tipografie -20%
 - Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -40%
 - Laboratori fotografici -30%
 - Lavanderie -20%
 - Laboratori dell'industria chimica per la produzione di beni -20%
 - Locali ove si producono scarti di origine animale -20%
 - Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) -20%
3. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la superficie esclusa è determinata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;
4. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) commi a) e b) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) commi c) e d) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
 - c) Il riconoscimento ed il permanere delle agevolazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) è, altresì, subordinato alla presentazione di dichiarazione su apposito modello predisposto dall'Ente, allegando le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento in conformità alla normativa vigente.
5. Il mancato adempimento, entro il termine su indicato, previsto dal precedente comma 4) da parte dei soggetti già oggetto di agevolazione comporterà la perdita del beneficio con conseguente versamento della differenza del tributo dovuto.

Articolo 8

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico e dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione da un minimo del 15% fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa così come identificato al successivo comma 2).
2. La percentuale di riduzione è pari a:
$$\frac{\text{quota rifiuti avviati a recupero}}{\text{quota rifiuti conferibili}}$$

(kg/mq annui x coefficiente Kd del Dpr. 158/99 della categoria tariffaria di appartenenza)
3. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al precedente comma, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione su apposito modello predisposto dall'Ente annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero. Qualora il numero dei formulari sia superiore a 50 dovrà essere allegato apposito elenco riepilogativo, predisposto dall'Ente, contenente tutti i dati necessari all'identificazione e quantificazione dei rifiuti. Il servizio tributario procederà ad effettuare il controllo dei dati dichiarati richiedendo, a campione, copie di n. 10 formulari.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Articolo 8-bis

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

1. Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 8) comma 5), il rappresentante legale della società e/o titolare dell'attività deve presentare entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico specifica dichiarazione allegando:
 - una dichiarazione dei quantitativi e descrizione e delle frazioni dei rifiuti prodotti nell'anno precedente allegando tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero;
 - attestazione del legale rappresentate dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
2. Per la finalità di cui al precedente punto 1), le utenze devono presentare entro il 31/1 dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente

regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. *[Abrogato] Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.*
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1) la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale da comunicare al servizio tributi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro.
5. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.
6. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 1) del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola (quali gli agriturismi) che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio pubblico.

Articolo 9 **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 10 **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 10-bis

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nellamodulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economicofinanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente e/o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 11
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 23 bis del presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta secondo le modalità e tempi previsti dal successivo art. 23 del presente regolamento. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, è quello

del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo superiori a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 (due) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. La quota del tributo dovuto per le unità destinate ad uso box sarà calcolata solo sulla parte fissa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora i medesimi locali siano condotti da persone giuridiche gli stessi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla banca dati dell'Anagrafe per i soggetti residenti ovvero per i non residenti dal numero indicato nella dichiarazione.

Art. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18

SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge n. 31/2008.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 bis.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dai costi del PEF ai sensi dell'art. 1 comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA.

Articolo 19
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo per i contribuenti coinvolti non potrà superare il 20 % del tributo.
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Alle utenze non domestiche riferite all'occupazione di aree scoperte operative viene stabilita una riduzione della tariffa pari al 50%, trattandosi di superfici la cui produzioni di rifiuti, per la particolare natura e destinazione (deposito di materiale, attrezzature per l'attività) è da ritenersi limitata.
7. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano documentato una riduzione della produzione di rifiuti sarà corrisposto un rimborso pari al 20% del costo sostenuto con un minimo di €. 12,00 e un massimo di €. 150,00.
8. Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente, l'intestatario TARI dovrà produrre entro il 31/03 dell'anno successivo all'anno di imposta, apposita istanza al servizio tributario allegando la documentazione dimostrativa della minore produzione di rifiuti quale: copia scontrino fiscale ovvero copia ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare) con specifica descrizione del bene finalizzato alla produzione di minor rifiuti per entrambe le tipologie di documenti fiscali. L'acquisto in questione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di imposta per cui si chiede l'agevolazione.
9. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione l'intestatario TARI è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione contenente copia scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare), con annessa documentazione fotografica. La riduzione si applica a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, previa verifica dell'effettivo utilizzo di tale modalità da parte dell'ufficio comunale competente ovvero dal soggetto gestore del servizio igiene urbana entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.
10. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo.
11. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza

del buon padre di famiglia”, al fine di evitare l’innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

12. Con la presentazione delle istanze di riduzione, di cui ai precedenti commi, il contribuente autorizza, altresì, il Comune a svolgere verifiche anche periodiche al fine di accertare quanto dichiarato dal contribuente.
13. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Articolo 20

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI

1. È disposta la riduzione del tributo – al netto di TEFA e componenti perequative - per le seguenti fattispecie:
 - A) A favore dei nuclei familiari, risultanti alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, di seguito specificati:
 - 22% con un figlio a carico e un solo genitore convivente con il limite dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità, di €. 25.000,00;
 - 22% con numero un figlio a carico ed entrambi genitori conviventi con il limite dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità di €. 28.000,00;
 - 22% con numero due figli a carico con il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità, di €. 32.000,00;
 - 44% con numero tre figli a carico con il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE,) in corso di validità, del nucleo familiare di €. 35.000,00;
 - 100% con oltre 4 figlio con il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità, di €. 38.000,00.
 - B) A favore degli anziani di età superiore ai 75 anni:
 - 25% con limite ISEE, in corso di validità, di €. 25.000
 - C) A favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni, nella misura del 25%, con i seguenti requisiti:
 - residenza nel Comune di Lodi dell’intestatario TARI e di ogni componente del nucleo familiare;
 - limite ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a €. 35.000;
 - non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 31/12 di riferimento dell’anno d’imposta, sia del soggetto intestatario TARI che ogni componente il nucleo familiare;
 - D) È disposta per il solo anno 2026 una riduzione dell’80% – erogata sottoforma di rimborso - a favore delle utenze non domestiche aventi la propria sede operativa ai seguenti indirizzi: Via Cavallotti
Via Ferrabini, Via Nazario Sauro, Via Po, Via Canottieri d’Adda, Via Contarico, Via Scuri, Via Carloni, Via Campi, Via Hayez, Via Arisi, Via Palazzo, Via Mazzucotelli, Via Segre, Via Codignola, Via Romero, Via Piave, Via Falcone
Via Borsellino, Via Campo di Marte, Via Brunetti, Via Scotti, Via Cavalleggeri di Lodi, Via Grassi, Via Caponetto.

L'agevolazione sarà applicata esclusivamente sulle superfici destinate all'esercizio dell'attività commerciale ed artigianale insistenti sulla zona interessata dai lavori e sarà calcolata al netto di TEFA e componenti perequative.

Ai fini dell'applicazione del presente punto, il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

- rientrare in una delle categorie tariffarie di seguito elencate: 2, 4, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 25;
- numero di dipendenti inferiore a 10 alla data del 01/01/2026.

La presente agevolazione presuppone la presentazione di apposita istanza tramite Sportello telematico o PEC entro e non oltre il 31/10/2026.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Servizio Tributario provvederà alla contestuale verifica di eventuali posizioni debitorie relative alla Tassa Rifiuti che provvederà a compensare nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di rimborso.

2. Ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il contribuente dovrà presentare apposita istanza, dal 15 gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del tributo, corredata dalla dichiarazione sostitutiva sull'entità dell'Indicatore ISEE.

Le domande pervenute oltre i termini sopraindicati determineranno l'emissione di un provvedimento di diniego. Le istanze di agevolazione dovranno essere presentate dall'intestatario dell'utenza TARI che dovrà possedere i requisiti richiesti per la specifica categoria.

3. Le agevolazioni, di cui presente articolo, sono iscritte in bilancio annuale, come autorizzazione di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivante dalla fiscalità dell'Ente. Nel caso in cui vengano presentate istanze che nel loro complesso superino la previsione del bilancio sarà dato ordine di priorità, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la data di presentazione dell'istanza

Articolo 21

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

Articolo 22

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA.
2. La Giunta Comunale annualmente con propria deliberazione stabilisce le quote percentuali di acconto/saldo, le rate e scadenze del tributo nel rispetto di quanto previsto dalla delibera ARERA n. 15/22 nonché dell'art. 13 c. 15 ter del D.L. 6/12/2011 n. 201.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annuo non sia superiore ad euro 12,00.

5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'avviso di pagamento dovrà contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un atto formale di richiesta di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine perentorio ivi indicato.
7. In mancanza di versamenti, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 25, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 22-bis

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Il contribuente ha la possibilità di chiedere ulteriori rateizzazioni delle rate approvate dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 22). Quanto precede è consentito:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate,
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Articolo 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. La dichiarazione relativa alla richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata, in base a quanto disposto dalla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
Ogni dichiarazione deve essere presentata dall'utente a mezzo posta raccomandata A/R, via PEC o mediante sportello fisico e telematico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune di Lodi (Sezione Portale TARI).
È fatto obbligo alle utenze non domestiche di presentare la dichiarazione per via telematica o mediante PEC.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini

della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti; rimane l'obbligo di presentazione per i soggetti non residenti o per i soggetti residenti ma con nuclei separati.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel

- comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 23-bis

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento

dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

Articolo 23-ter

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile - e per esso gli uffici incaricati - può:

- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;
 - utilizzare dati acquisiti per tributo diverso;
3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.
 4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del Responsabile del relativo organismo.

Articolo 25 ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione, oltre agli estremi per l'eventuale impugnazione/mediazione del provvedimento notificato. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 26 RATEIZZAZIONI PER AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO

1. Per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle somme nel caso in cui il soggetto passivo versi in condizioni economiche disagiate. Il soggetto interessato dovrà produrre istanza entro 40 gg dalla data di notifica del provvedimento di accertamento mediante apposito modulo predisposto dal servizio tributario allegando la documentazione richiesta che comprovi il disagio economico.

2. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta motivata dell'interessato ed in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico – finanziaria ed a seguito di presentazione ISEE in corso di validità, può concedere il pagamento del debito in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:
 - fino a € 100: nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00: fino 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
 - da € 20.000,01 a € 50.000,00: da 37 a 50 rate mensili;
 - oltre € 50.000,01: da 51 a 72 rate.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia. In tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività coattiva. Le modalità di presentazione con relativa documentazione richiesta sono disciplinate nel vigente regolamento delle entrate;
5. La rateizzazione non è in ogni caso consentita:
 - a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui sopra;
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive e cautelari;
 - c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
 - d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, nel rispetto dei limiti già identificati nel piano, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le trentasei rate mensili.

In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
7. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi. Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l'emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Articolo 27
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai fini dell'attuazione della riscossione coattiva si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 14 del vigente regolamento delle entrate.

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
 - la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 28, comma 4 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 22, comma 3, del presente regolamento.
5. L'erogazione del rimborso è subordinata alla verifica della posizione debitoria del richiedente. Nel caso di sussistenza di debiti, l'ammontare del rimborso verrà utilizzato a totale o parziale copertura delle somme non versate.

Articolo 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Articolo 30

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni culturali Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche Associazioni o istituzioni religiose Scuole da ballo Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche Scuole del preobbligo private Locali dove si svolgono attività educative Asili Ludoteche Centri di istruzione e formazione lavoro	Categoria 2 - Cinematografi e teatri Cinema Teatri Locali destinati a congressi convegni Stazione ferroviaria
Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Autorimesse in genere Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio Magazzino deposito in genere senza vendita Magazzini deposito di stoccaggio	Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Distributori carburanti Campeggi
Categoria 5- Stabilimenti balneari Stabilimenti balneari	Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni Saloni esposizione in genere Gallerie d'asta Aree scoperte operative

Categoria 7 - Alberghi con ristorante**Categoria 8 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Collettività e convivenze in genere
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Collegi ed istituti privati di educazione
Caserme e carceri
Studi sanitari
Laboratori di analisi e ricerca

Categoria 10 - Ospedali

Ospedali

Categoria 11 - Uffici, agenzie,

Enti pubblici
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Sale da gioco
Internet point
Emittenti radio tv pubbliche e private
Università e Politecnico
Istituzioni tecnico-economiche
Istituzioni sindacali
Istituzioni previdenziali
Istituzioni politiche
Uffici postali

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi tecnici
Studi legali
Studi di ragioneria

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Telefonia
Articoli casalinghi

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Detersivi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Materiali edili, legnami, ecc., vendita
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Negozi di mobili e macchine per uffici
Computer
Apparecchiature informatiche
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Ceramica, cristalleria
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Locali coperti di coltivazione

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco/lavanderie
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
Falegnamerie
Legatorie

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Trattorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina

	Piadinerie, Kebab
<p>Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie</p> <p>Mense popolari Refettori in genere Mense Birrerie</p> <p>Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria</p> <p>Bar Caffè Bar pasticcerie Bar gelaterie Gelaterie Pasticcerie</p>	<p>Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <p>Negozi confetterie e dolci in genere Negozi generi alimentari Panifici Latterie Macellerie Gastronomia da asporto Salumerie Pollerie Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, vendita vino Locali vendita ingrosso generi alimentari</p> <p>Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <p>Plurilicenze alimentari e/o miste</p>
<p>Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</p> <p>Negozi di frutta e verdura Pescherie Negozi di fiori</p> <p>Categoria 28 - Ipermercati di generi misti</p> <p>Ipermercati di generi misti Magazzini grande distribuzione</p>	<p>Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari Banchi di generi alimentari</p> <p>Categoria 30 - Discoteche, night club</p> <p>Night clubs Sale da ballo e da divertimento</p>